

Pietro Caviglia

La nuova disciplina organica della vite e del vino

Occasione mancata ?



Semplificazione ?


Impossibile e velleitaria per una materia di competenza della Unione europea soggetta a continui interventi normativi specie da parte della Commissione.



E laddove si sarebbe potuto semplificare


Tutto è rimasto come prima

- ♦ Inutile duplicazione di enti: da una parte gli organismi di controllo e dall'altra i consorzi che si contendono i controlli sulle aziende con evidente duplicazione di costi.




Una soluzione giuridica a portata di mano

- ➔ La costituzione di consorzi obbligatori anziché volontari ai quali affidare il controllo di conformità delle denominazioni e la gestione di politica economica e la valorizzazione con evidente diminuzione di costi.
- ➔ Il consorzio diverrebbe soggetto di diritto pubblico con adeguato spazio decisionale agli interessati




La semplificazione secondo la Unione europea

- ➔ Una semplificazione di quadrante e con delega applicativa alla Commissione
- ➔ Che ha una propensione all'“intrigo normativo” e che coi suoi regolamenti ed allegati costringe le amministrazioni degli Stati a percorrere ardui sentieri con norme applicative sempre più complesse.




Possibili alternative

E' tempo ormai che si apra un ampio dibattito in sede europea per una ridefinizione del perimetro di ciò che spetta all'Europa e di ciò che spetta agli Stati, per consentire, in un quadro di definizioni e parametri europei, a ciascuna comunità locale e nazionale di decidere il *modus operandi* con un proprio sistema giuridico senza l'intermediazione della Commissione.



La nuova legge ha ripenalizzato il settore

Avendo per quasi tutte le sanzioni amministrative formulato una pregiudizialità penale con l'inciso “Salvo che il fatto costituisca reato”, facendo assumere al sistema caratteri di maggiore severità rispetto al precedente che faceva largo uso di sanzioni amministrative.



In pericolo la certezza del diritto


L'aver posto quasi tutte le violazioni sul criminale dei due sistemi, illecito amministrativo e illecito di carattere penale porterà inevitabilmente ad adottare diverse interpretazioni secondo l'angolazione adottata e la sensibilità giuridica di chi procede all'accertamento e per il quale peraltro si richiedono doti simili a quelli del giudice.



La presunzione legale


Alcuni giuristi definiscono le presunzioni legali un residuo d'inciviltà.

Nel settore vinicolo ce la portiamo dietro dal 1965 senza che nessuno avverta la necessità di sbarazzarsene perché porta a considerare posto in commercio tutto il prodotto che si trova detenuto nelle cantine e negli stabilimenti con situazioni a volte paradossali.



Il caso di prodotto non giustificato da documentazione Prima ipotesi


In caso di supero, in sede di controllo delle giacenze da parte dell'autorità di controllo, di prodotto portante una denominazione, poiché la documentazione costituisce il presupposto per l'esistenza giuridica della denominazione stessa, il verbalizzante dovrebbe contestare la violazione dell'art. 517 del codice penale stante la presunzione di considerare il prodotto posto in vendita.



Seconda ipotesi

Il verbalizzante potrebbe in buona fede considerare non reato la situazione in cui viene a trovarsi il prodotto e contestare la sanzione amministrativa.

Ma se il p. m. dovesse invece considerarlo reato, potrebbe incorrere nel reato di cui all'art. 361 per omissione di rapporto da parte di pubblico ufficiale.



Come si comporterà ?

Un sistema del genere potrebbe suggerire al verbalizzante di inviare sempre il rapporto all'autorità giudiziaria per non incorrere in una eventuale contestazione di omissione di rapporto all'A. G.

Non è questo un riposizionamento della legge vinicola nell'ambito del sistema penale dal quale la legge di depenalizzazione l'aveva voluto portarla fuori?



CONCLUSIONI

C'è molto da fare per disboscare il settore della troppe norme soprattutto di origine europea.

Consideriamo la nuova legge come l'inizio di un percorso, a parte la pregiudizialità penale che dovrebbe essere rivista limitandone l'applicazione a pochi punti sensibili del sistema, ma aprire un fronte con la Commissione Ue, per una vera e sostanziale semplificazione del complesso normativo, sia sembra necessario quanto urgente.

